

## RECLAMO E PROTESTA

ai sensi degli artt. 74 e 87 T.U. Elezione Camera deputati, tutelato dall'art. 104, c. 5 del DPR 361/1957, applicabile anche al Senato della Repubblica ex art. 27, d.lgs n. 533/1993

Il presente reclamo è indirizzato alla legge elettorale n. 165/2017, come modificata e integrata dalla legge n. 51/2019, adottata per queste elezioni unitamente alla legge costituzionale n. 1/2020, che ritengo incostituzionale e lesiva dei diritti politici del cittadino come garantiti dagli artt.3, 6, 48, 51, 56 e 58 della Costituzione alla luce delle sentenze nn. 1/2014, 35/2017 e 48/2021 Corte Costituzionale, nonché per la modifica dell'art. 57, c. 3 Costituzione, sentenza n. 1146/1988.

Chiedo pertanto che il presente reclamo sia allegato al processo verbale: Sottoscrivendo questo documento mi associo alla protesta per come si svolgono le elezioni e, idealmente, ai ricorsi giudiziari contro la legge elettorale vigente perché: - la legge elettorale vigente viola il mio diritto costituzionale di esprimere un voto diretto, libero e personale per scegliere, almeno in parte, tra i candidati nelle liste elettorali bloccate imposte dai partiti; - il voto congiunto obbligatorio - a pena di nullità - tra candidato uninominale e liste plurinominali coalizzate, viola la libertà e personalità del voto. Unitamente alla candidatura multipla, consente ai partiti di far eleggere i candidati a loro più graditi indipendentemente dalla intenzione di voto, producendo persino effetti contrari alla volontà degli elettori; - indipendentemente dalla volontà del votante, il voto dato a una lista plurinominale coalizzata può rafforzare altre liste della stessa coalizione, prive di programma comune e affollate di litigiosi capi politici, e può contribuire all'elezione di un candidato uninominale collegato sgradito al votante. Tutte queste caratteristiche rendono il voto indiretto, non libero e eguale producendo un Parlamento di nominati a cui manca il sostegno personale e diretto del corpo elettorale.

Ciò ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione (Corte Costituzionale sentenza n. 1/2014). Affinché in un sistema elettorale misto, come quello vigente, il voto dell'elettore sia libero e personale, i voti espressi per l'uninominale e per il proporzionale non possono essere obbligatoriamente e congiuntamente espressi dall'elettore e pertanto essi vanno conteggiati separatamente. Inoltre, protesto perché la legge elettorale viola l'art. 3 della Costituzione, discrimina i diritti di molte minoranze linguistiche non residenti in regioni a statuto speciale e inoltre discrimina tra minoranze linguistiche e minoranze politiche.

Il legislatore ha scelto un sistema elettorale misto con 3/8 di seggi maggioritari e 5/8 proporzionali, peraltro non rispettato nella Regione Trentino-Alto Adige, parzialmente alla Camera e integralmente al Senato, con violazione dell'uguaglianza nel diritto di voto, con la conseguenza che ha 6 senatori, più dei 4 di Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia, dei 5 di Liguria, Marche più popolate e uguale ai 6 della Calabria, con quasi il doppio di abitanti. Per queste ragioni sono stati presentati diversi ricorsi in vari tribunali per la verifica della legittimità costituzionale della legge elettorale, in particolare per il mancato rispetto degli articoli 3, 6, 48, 51, 56 e 58 della Costituzione e dunque protesto perché il Governo, che dovrebbe essere neutrale in materia elettorale di esclusiva competenza parlamentare, si oppone al rinvio alla Corte Costituzionale.

Reclamo, inoltre, perché l'obbligo di raccolta delle firme solo per partiti o soggetti politici non presenti in Parlamento ha creato una discriminazione per l'accesso alla competizione elettorale in violazione dell'art.51 della Costituzione. Ulteriori eventuali ragioni di reclamo (barrare lo spazio in caso di non utilizzo di questo spazio):

nome \_\_\_\_\_

cognome \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_